



MADE IN

Edition 2013  
*new*

**MADE IN**

Microguida per gli operatori  
della filiera meccanica

Realizzato da



Con il Patrocinio di



AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI

In collaborazione con







*Progetto realizzato da Federazione ANIMA con il patrocinio  
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.  
Elaborazione contenuti con la collaborazione di Easyfrontier  
Progetto grafico e impaginazione: Federazione ANIMA*

*Il presente opuscolo ha natura meramente informativa e orientativa.  
I contenuti non sono esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia  
delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dello Sviluppo economico o i loro rappresentanti.*

*Contenuti aggiornati al 13 novembre 2013.*

# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

L'Agenzia delle Dogane, istituita ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. In applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, dal 1 dicembre 2012 l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'AAMS assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'Agenzia svolge, quale autorità e amministrazione doganale, tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali; svolge inoltre i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi e di connessa tassazione ambientale ed energetica.

L'ampliamento dei mercati e la "fluidificazione" dei canali finanziari internazionali, conseguenti alla globalizzazione, hanno imposto forme di "presidio informativo" sulle attività economiche e finanziarie e lo sviluppo di idonee tecniche di intelligence al fine di acquisire, analizzare e valutare dati e notizie utili per prevenire e contrastare gli illeciti.

In coerenza con tali logiche, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha strutturato il dispositivo di prevenzione, di analisi e di controllo improntandolo a criteri di efficacia e redditività e modulandolo in relazione alla pericolosità dei flussi di traffico che interessano i singoli contesti territoriali.

A tal fine, l'Agenzia, attraverso il proprio personale, assicura e sviluppa la verifica e il controllo degli scambi e della produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali sottoposte ad accise, esercitando poteri di polizia tributaria e giudiziaria nella prevenzione e contrasto degli illeciti tributari ed extratributari, fermo restando il rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Nell'esercizio di tali funzioni opera a stretto contatto con gli organi della UE ed internazionali nel quadro dei processi di armonizzazione e sviluppo dell'unificazione e dell'integrazione europea, svolgendo i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.



---

L'Agenzia, inoltre, gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi e può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

In tale ottica, i principali obiettivi che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli persegue ed assicura riguardano:

- la tutela degli interessi finanziari unionali e nazionali, anche mediante il rafforzamento della cooperazione con i Servizi della Commissione Europea, con le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi;
- il rispetto delle regole di politica commerciale stabilite a livello nazionale, della UE ed internazionale;
- la protezione degli interessi sociali con particolare riguardo alla salute ed all'incolumità dei cittadini ed alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale ed artistico;
- il bilanciamento tra l'esigenza di controllare e reprimere i flussi dei traffici illeciti e quella di velocizzare gli scambi legittimi;
- il contrasto alla contraffazione ed alla falsa e fallace indicazione di origine/provenienza delle merci e dei prodotti;
- lo sviluppo della digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti sia in ambito doganale, sia IVA che per le accise, al fine di ridurre la onerosità degli adempimenti e di contribuire alla competitività delle imprese nazionali;
- il potenziamento della collaborazione con le altre Amministrazioni nazionali che, a motivo delle proprie competenze istituzionali, intervengono nel processo di movimentazione delle merci, anche attraverso l'attuazione del c.d. "sportello unico doganale" disciplinato dal DPCM n.242/2010. Tale strumento consente all'operatore, da un lato, di conoscere i tempi di intervento delle Autorità a diverso titolo competenti per il rilascio di licenze, autorizzazioni ecc. necessarie per lo sdoganamento e, dall'altro, di concentrare, in un unico momento ed in un solo luogo, gli eventuali controlli disposti da più autorità all'atto dell'effettuazione dell'operazione doganale;
- la promozione del partenariato con le associazioni di categoria e gli operatori economici anche attraverso lo strumento della certificazione doganale UE (AEO).



# *Anima Federazione delle Associazioni Nazionali della Meccanica Varia e Affine*

La meccanica Made in Italy rappresenta oltre la metà della bilancia commerciale nazionale. Più della Moda, del Design e dell'Alimentare, i nostri imprenditori producono per esportare prodotti e tecnologie di altissima qualità apprezzate e ricercate in tutto il mondo. E proprio per questo particolarmente esposte al rischio contraffazione. La lotta a questo crimine è per ANIMA un impegno pressoché quotidiano che negli ultimi anni si è tradotto in iniziative specifiche a difesa del marchio, del know how e, in molti casi, dell'identità e rispettabilità di molte aziende italiane. Ogni anno l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli blocca milioni di euro di prodotto contraffatto che andrebbe a sottrarre quota di mercato alle nostre aziende.

E' del 2008 la firma di un protocollo d'intesa tra ANIMA e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per favorire la diffusione delle migliori pratiche doganali, vantaggiosamente fruibili dalle singole aziende, e per combattere il fenomeno della contraffazione dei prodotti della meccanica. La collaborazione prosegue tuttora attivamente e fruttuosamente anche con gli Uffici a livello locale.

Sempre di più, imprenditori e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno la possibilità di sviluppare partnership importanti per la difesa del Made in Italy che, per ANIMA e i suoi associati, ha assunto i termini di una necessità improrogabile. Anche in occasione dei principali momenti di promozione dei prodotti delle aziende manifatturiere, quali sono le Manifestazioni Fieristiche di Settore, Federazione ANIMA si rende parte attiva per supportare le aziende nella quotidiana lotta alla contraffazione che affligge l'industria nazionale. Un'iniziativa specifica viene realizzata sin dal 2006 da ANIMA in collaborazione con Reed Exhibitions Italia e FieraMilano. All'interno della Fiera MCE, Mostra Convegno Expocomfort, infatti è stato costituito uno speciale Comitato Anticontraffazione allo scopo di sensibilizzare l'attenzione sul problema, ed eventualmente in grado di attivare immediatamente gli organi di controllo e giudiziari, anche all'interno della Fiera stessa, nel caso di segnalazioni specifiche.

Federazione ANIMA fa parte del Comitato Tecnico Anticontraffazione presieduto da Lisa Ferrarini, Vice Presidente Confindustria, ed ha costituito un proprio



---

Comitato Tecnico Anticontraffazione ANIMA per approfondire la tematica oltre a sviluppare iniziative specifiche dedicate al settore della Meccanica. Delegato al Comitato Tecnico Anticontraffazione di Confindustria è Giuliana Ferrofino, Vice Presidente ANIMA, mentre il Comitato Tecnico Anticontraffazione ANIMA è guidato da Andrea Barazzoni, Presidente FIAC.

Per dare ulteriore impulso e sviluppare azioni concrete alla salvaguardia dei prodotti e dei manufatti della meccanica, da novembre 2013 è attivo anche un vero e proprio Sportello Anticontraffazione ANIMA in collaborazione con il Centro Studi Anticontraffazione presieduto dall'Avvocato Daniela Mainini.

## *Chi è la Federazione Anima*

ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia ed Affine - è l'organizzazione industriale di categoria che in seno a Confindustria rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, un settore che occupa 195.000 addetti per un fatturato di oltre 40 miliardi di Euro e una quota export/fatturato del 57%. Nata nel 1914, la Federazione annovera al suo interno oltre 60 Associazioni e gruppi merceologici e conta più di 1000 aziende associate, tra le più qualificate nei rispettivi settori produttivi. ANIMA tutela gli interessi dell'industria meccanica in generale, rappresenta e promuove in Italia e all'estero le aziende e i prodotti, affianca gli associati per quanto riguarda le problematiche di carattere tecnico ed economico ed è, quindi, il principale riferimento a livello nazionale e internazionale per le aziende italiane della meccanica varia.



## *I macro settori della meccanica rappresentati*

- Macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera - montaggio di impianti industriali
- Logistica e movimentazione delle merci
- Tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari
- Tecnologie e prodotti per l'industria
- Impianti, macchine prodotti per l'edilizia
- Macchine e impianti per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente
- Produzioni meccaniche varie

# La normativa

## Made in e origine non preferenziale

### NORMATIVA INTERNAZIONALE

1891

**Accordo di Madrid del 14.04.1891:** sulla repressione delle false e fallaci indicazioni di provenienza delle merci (artt. 1 e 3), riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958 e ratificato in Italia con legge n. 676 del 4 luglio 1967.

1994

**GATT (General Agreement on Tariffs and Trade):** incorpora il GATT 1947, all'articolo IX stabilisce il trattamento commerciale e tariffario delle merci recanti un marchio di origine non preferenziale.

**Accordo di Marrakech del 15.04.1994:** nascono l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e l'Harmonized Work Programme (HWP) sulla base del quale i membri della WTO armonizzano le regole di origine non preferenziale. Le indicazioni dell'HWP verranno poi trasposte dall'Unione europea in un quadro giuridico utilizzabile per la determinazione dell'origine non preferenziale di tutti i prodotti.

### PRINCIPALE NORMATIVA UE

1992

**Regolamento (CEE) n. 2913 del 12.10.1992 (Codice Doganale Comunitario), Titolo II, Cap. II "Origine delle merci":** gli articoli dal 22 al 26 definiscono l'origine non preferenziale e i relativi strumenti di prova.

1993

**Regolamento (CEE) n. 2454 del 02.07.1993 (Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario), Titolo IV, Cap. I,** articoli dal 35 al 65 e Allegati 9, 10 e 11.

2013

**Regolamento (UE) n. 952 del 09.10.2013 (Codice Doganale dell'Unione, c.d. "Codice Doganale Modernizzato"),** articoli da 59 a 61 (applicabili dal 1° maggio 2016).

**Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione).** Questa rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della UE L 287/90 del 29.10.2013, anticipa dal 1° giugno 2016 al 1° maggio 2016 l'applicabilità di alcuni articoli del Codice Doganale dell'Unione.





---

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione del 04.10.2013:** modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (in vigore dal 01.01.2014). La Tariffa Doganale Comune è fondamentale per la corretta attribuzione della nomenclatura combinata e, più precisamente, della voce doganale anche ai fini dell'individuazione della relativa regola di origine.

## PRINCIPALE NORMATIVA ITALIANA

1930

**Codice Penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398):** l'art. 517 punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci.<sup>2</sup>

1942

**Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262):** l'art. 2598 definisce le fattispecie degli atti di concorrenza sleale.

1967

**Legge 4 luglio 1967, n. 676:** ratifica dell'Accordo di Madrid.

1968

**D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656/68:** attuazione della L. 676/67.

2003

**Legge 24 dicembre 2003, n. 350** (Finanziaria 2004), **art. 4, c. 49:** introduce il divieto sanzionato penalmente di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza/origine. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti in dogana per l'immissione in libera pratica/consumo e sino alla vendita al dettaglio dei prodotti ingannevoli.<sup>3</sup>

2005

**D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, c. 9 e D.L. 30/09/2005, n. 203, art. 2-ter:** modifica le disposizioni della L. n. 350/2003 in materia di Made in Italy.

**D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, art. 6** (non in vigore): introdurrebbe, al punto c, l'obbligo di indicare sui prodotti venduti sul mercato italiano il Paese di origine se non unionale.

2006

**Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (Legge finanziaria 2007), comma 941: ulteriore integrazione dell'art. 4, comma 49 della L. n. 350/2003, che sanziona l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali.

2009

**D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16** (convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166): Made in Italy e prodotti interamente italiani: introduce i commi 49-bis e 49-ter all'art.4 della L. n. 350 24/12/2003, integrando la disciplina sul Made in Italy e abroga l'art. 17, comma 4 della L. n. 99 del 2009.



---

2010

**Legge 8 aprile 2010 n. 55** (c.d. Reguzzoni-Versace) Etichettatura dei prodotti e Made in Italy: prevede disposizioni per i settori tessile, pelletteria e calzaturiero. La normativa non si è resa applicabile a seguito del parere negativo della Commissione europea ed è stata sospesa di fatto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri (Direttiva del 30 settembre 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2010).

## PRINCIPALI CIRCOLARI E ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE

2005

**Circ. n. 20/D del 13 maggio 2005 dell’Agenzia delle Dogane:** Legge 24/12/2003, n° 350 - art. 4, comma 49. Tutela della denominazione di origine dei prodotti. – Precisazioni. Disposizioni sull’applicazione del richiamo alle regole di lista per l’attribuzione dell’origine non preferenziale e, in mancanza, alla posizione approvata dai Servizi della Commissione e degli Stati membri.

**Nota n. 2704 del 9 agosto 2005 dell’Agenzia delle Dogane:** Chiarimenti sull’interpretazione congiunta della L. n. 126/1991 sulla tutela del consumatore e dell’art. 4 della L. n. 350/2003 (Finanziaria 2004).

2009

**Nota n. 75361 del 26 agosto 2009** del Ministero dello Sviluppo Economico: Guida per il rilascio dei certificati di origine delle merci: condivisa da Unioncamere.

**Circ. n. 124898 del 9 novembre 2009** del Ministero dello Sviluppo Economico: Circolare esplicativa sull’art. 4, comma 49-bis, della legge 24/12/2003, n. 350 come introdotto dall’art. 16 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135.

**Nota n. 155971 R.U. del 30 novembre 2009** dell’Agenzia delle Dogane: contiene ulteriori istruzioni in merito alle disposizioni della Circ. n. 124898 del Ministero dello Sviluppo Economico.

2010

**Circ. n. 119919/RU del 22 settembre 2010 dell’Agenzia delle Dogane:** Provvedimenti che regolano la commercializzazione dei prodotti nel settore tessile, del pellame e della calzatura. Informa della non applicabilità della L. n. 55/2010 previa adozione del decreto interministeriale previsto dall’art. 2 della legge.

**Circ. n. 123111/RU del 17 novembre 2010 dell’Agenzia delle Dogane:** Made in Italy - Art. 4, commi 49 bis e 49 ter della L. n. 350/2003: Tolarità del potere sanzionatorio.

2013

**Circ. 8/D dell’8 maggio 2013** dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO). Standardizzazione del procedimento e del modello di richiesta.



# *Lotta alla contraffazione*

## **PRINCIPALE NORMATIVA UE**

2003

**Regolamento (CE) n. 1383 del 22 luglio 2003:** è relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale. Definisce i concetti di merci contraffatte ed usurpative e la dinamica dell'intervento dell'autorità doganale in materia. Abrogato dal regolamento (UE) n. 608 del 12 giugno 2013 (vedi sotto).

2004

**Regolamento (CE) n. 1891 del 21 ottobre 2004:** reca disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1383/2003.

2013

**Regolamento (UE) n. 608 del 12 giugno 2013, (in vigore ma applicabile dal 1 gennaio 2014):** è relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio. Il regolamento amplia il novero dei soggetti legittimati a presentare domanda di intervento alle autorità doganali ed ha introdotto, oltre alla domanda nazionale, la domanda "unionale" con la quale si fa un'unica domanda per l'intervento in più Stati membri. Non essendo ancora state emanate le relative disposizioni di attuazione, rimangono in vigore quelle del regolamento (CE) n. 1383/2003.



## **PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE**

1930

**Codice Penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398):** gli artt. 473 e 474 puniscono, rispettivamente, la contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi nonché la vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Gli artt. 517-ter e quater puniscono, rispettivamente, la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale nonché la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

2003

**Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 54:** prevede, al fine di potenziare la lotta alla contraffazione e di tutelare la specificità dei prodotti, la realizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane di una banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare (F.A.L.S.T.A.F.F.).

---

2004

**Determinazione Direttoriale Agenzia delle Dogane n. 282/UD del 28 febbraio 2004:** attivazione della banca dati multimediale F.A.L.S.T.A.F.F.

2012

**D.L. 83/2012 convertito in L. n. 134 del 07.08.2012:** aggiunge all'art. 4 della L. n. 350/2003 il comma 49-quater che trasferisce il potere sanzionatorio in materia di Made in Italy dalla Direzione Generale per la polizia commerciale internazionale del Ministero dello Sviluppo economico alle Camere di Commercio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nei casi di fallace indicazione dell'uso del marchio.

## PRINCIPALI CIRCOLARI E PRASSI AMMINISTRATIVA

2004

**Circ. n. 32/D del 23 giugno 2004:** dell'Agenzia delle Dogane: Istruzioni relative alle nuove misure comunitarie e nazionali per l'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale. Regolamento (CE) del Consiglio n. 1383 del 22 luglio 2003 e relativo regolamento (CE) della Commissione; legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**Circ. n. 74/D del 3 dicembre 2004:** dell'Agenzia delle Dogane: Istruzioni integrative alla circ. 32/D del 23/6/2004.

2010

**Circ. n. 169333 del 4.febbraio.2010 e All. I** dell'Agenzia delle Dogane: regolamento (CE) del Consiglio n. 1383 del 22/07/2003 e relativo regolamento (CE) della Commissione n. 1891 del 21/10/2004. Circ. n. 32/D del 23/06/2004 Progetto Falstaff - Trasmissione On Line delle istanze di tutela.

## GIURISPRUDENZA<sup>4</sup>

2005

**Cass. Pen., sez. III, 02.02.2005, n. 3352:** ha escluso la sussistenza dell'illecito nel caso di specie, sancendo che la garanzia che l'art. 517 c.p. ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo [...], bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.

2007

**Cass. Pen., sez. III, 01.03.2007, n. 8684:** il marchio [...] rappresenta solo il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale garantisce la qualità [...].



---

2010

**Cass. Pen., sez. III, 10.06.2010, n. 19746:** il fatto contestato consiste nel non avere apposto sulle camicie l'etichetta «made in Serbia», ossia di non avere indicato il luogo di fabbricazione, pur avendovi apposto l'etichetta «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Firenze Italy» ed il marchio «Romeo Gigli». Vale secondo la Corte il medesimo principio di sempre: il marchio attesta la qualità e la responsabilità dell'imprenditore e la mancata indicazione del Made in Serbia tutt'al più configura un illecito amministrativo.

2012

**Cass. Pen., sez. III, 27.01.2012, n. 225** l'utilizzo della dicitura "made in Italy", anche unitamente al marchio, su semilavorati realizzati interamente all'estero, integra il reato previsto dagli artt. 517 c.p. e 4, comma 49 L. n. 350/2003.

Tutta la normativa è disponibile nei numerosi siti web che riportano la normativa vigente. In particolare, nel sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono reperibili tutte le informazioni, la modulistica e i riferimenti utili per attivare gli strumenti doganali di lotta alla contraffazione e di tutela del consumatore: <http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/>. La normativa e le posizioni comuni dell'Unione europea sono disponibili nel sito della Taxation and Customs Union (c.d. "Taxud"): [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm)

Nel sito della World Customs Organization (WCO - Organizzazione Mondiale delle Dogane) sono disponibili le informazioni che riguardano, in particolare, le decisioni e i pareri di classifica: <http://www.wcoomd.org/en.aspx>

I testi citati nella presente guida sono disponibili all'indirizzo: [http://www.anima-it.com/dogana\\_facile.htm](http://www.anima-it.com/dogana_facile.htm)

<sup>1</sup> *La normativa che disciplina l'origine non preferenziale si articola in più livelli differenti (convenzioni internazionali, normativa comunitaria, normativa nazionale) che, tuttavia, seppur interagendo tra loro, non sono sempre gerarchicamente ordinati.*

<sup>2</sup> *Tale articolo è richiamato da numerose fattispecie che disciplinano gli aspetti sanzionatori connessi all'origine delle merci.*

<sup>3</sup> *Alcune fonti riportano una versione consolidata della Legge n. 350 del 2003 non corretta, in quanto all'art. 4 comma 49 risultano ancora presenti i periodi: "ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera" e "Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica". Tali paragrafi erano stati aggiunti dall'art. 17, comma 4 della Legge 99 del 2009, il quale però è stato abrogato dall'art. 16 del D.L. n. 135/2009: convertito con L. n. 166/2009.*

<sup>4</sup> *La giurisprudenza citata rappresenta solo alcuni degli orientamenti della Corte di Cassazione che, in merito, si è espressa in maniera variegata negli ultimi anni. Le sentenze riportate sono, pertanto, da ritenere utili al solo fine di interpretare al meglio il collegamento tra "made in" e "provenienza".*

# *Origine non preferenziale delle merci e Made in*

La prima significativa distinzione è quella tra “origine non preferenziale”, che identifica il paese di fabbricazione dei prodotti ai sensi degli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913 del 12.10.1992 e “provenienza” che, sempre ai sensi della normativa doganale unionale, indica il luogo da cui le merci sono materialmente spedite.

Sotto altro profilo, il termine provenienza si riferisce al collegamento geografico della merce con il produttore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione, indipendentemente dal luogo materiale in cui tale processo di produzione si sia svolto.

Il “made in” deriva da una combinazione dei concetti di origine non preferenziale e di provenienza. Per poter utilizzare la dicitura “made in”, è quindi necessario che origine non preferenziale e provenienza (intesa come collegamento della merce ad un determinato produttore) coincidano.

Un fabbricante italiano che abbia delocalizzato la propria produzione in Cina, avrà prodotti di origine non preferenziale cinese ma non dovrebbe apporvi la dicitura “made in China”.

Qualora, invece, per converso, un fabbricante non italiano che abbia tutte le proprie sedi al di fuori del territorio italiano e che abbia delocalizzato in Italia i soli processi produttivi, mantenendo però la propria piena identità (di produttore non italiano), fabbrichi nel nostro Paese prodotti utilizzando merci di origine non preferenziale italiana, non dovrebbe utilizzare la dicitura “made in Italy” in quanto la “provenienza” di detti beni rimane comunque collegata con il fabbricante non italiano<sup>5</sup>.

L’attuazione della normativa è affidata, in Italia, per le operazioni di importazione ed esportazione, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, nell’attività di prevenzione e contrasto degli illeciti, adotta le opportune misure, mentre, sul territorio, la competenza è affidata oltre che alle dogane, alle forze dell’ordine e alle Camere di commercio<sup>6</sup>.

Le imprese italiane hanno da sempre dimostrato una spiccata sensibilità nei confronti della tutela dell’origine e del made in ed hanno fatto sì che i nostri rappresentanti presso le istituzioni europee la promuovessero in importanti proposte di riforma della legislazione dell’Unione europea<sup>7</sup>.

Attualmente non esiste, tra le fonti normative primarie, un obbligo generale di etichettatura di origine, salvo quanto previsto dall’art. 6 del Codice del consumo



---

che non ha ancora trovato attuazione<sup>8</sup>. Giacciono nelle sedi istituzionali diverse proposte volte a regolamentare la materia<sup>9</sup>.

I criteri per determinare l'origine non preferenziale, vanno tenuti distinti da quelli dell'origine preferenziale prevista in specifici accordi di partenariato economico tra l'Unione europea e Paesi o gruppi di paesi terzi con finalità prevalentemente tributaria: le merci aventi origine preferenziale, infatti, ai sensi di tali accordi, beneficiano di riduzioni o esenzioni daziarie all'atto della loro importazione nei rispettivi territori, come ad esempio accade per le merci importate in UE dall'Albania, dal Marocco, dalla Corea del Sud, solo per citarne alcuni.



<sup>5</sup> Solo quest'ultimo esempio potrebbe essere oggetto di sanzione ai sensi della normativa italiana.

<sup>6</sup> Queste ultime con riferimento all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 49 bis della L. n. 350/2003.

<sup>7</sup> È infatti all'esame della Commissione europea una proposta di matrice italiana. La proposta (c.d. Tajani) di regolamento, presentata il 13.02.2013, prevede, all'art. 7, l'indicazione d'origine obbligatoria sui prodotti di consumo. L'obbligo di indicazione dell'origine sarà imposto non solo ai prodotti extra-UE, ma anche a quelli "Made in UE", per i quali le imprese potranno scegliere tale indicazione generica oppure fare riferimento più precisamente allo Stato membro.

Precedentemente era stata presentata la proposta (c.d. Muscardini) di risoluzione – che il Commissario europeo al Commercio Karel de Gucht ha comunicato di aver rinunciato a portare a compimento – che invitava l'Unione a rendere obbligatorio l'uso del marchio d'origine per alcuni beni importati da paesi terzi.

<sup>8</sup> Alcune categorie di prodotti hanno trovato disciplina interna in materia di etichettatura: prodotti alimentari, come stabilito dalla L. 4 del 3 febbraio 2011; abbigliamento, pelletterie e calzature, come previsto dalla L. 55/2010, attualmente sospesa; giocattoli, come previsto dal D.lgs. n. 313/1991. Altri prodotti, come le bevande spiritose, hanno trovato disciplina comunitaria in materia di etichettatura, come previsto dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio come modificato dal regolamento (UE) n. 1065/2013 della Commissione.

<sup>9</sup> Vedi ad esempio nota n. 7.

## *Attribuzione dell'origine non preferenziale. Indicazione di origine, Made in e Made in Italy*

Le operazioni che le imprese del comparto della meccanica devono affrontare per attribuire l'origine non preferenziale, si sostanziano in tre passaggi fondamentali: individuare la voce doganale corretta ed, eventualmente, la nomenclatura combinata dei propri prodotti; determinare l'origine non preferenziale riferibile alle singole voci doganali ed, eventualmente, alle nomenclature combinate; confrontare le lavorazioni effettuate in concreto sui beni con quanto risultante dai passaggi precedenti.

Il criterio principale per l'attribuzione dell'origine non preferenziale è quello previsto dall'art. 24 del regolamento (CEE) n. 2913 del 12.10.1992: "Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione."

Data la difficoltà che si presenta frequentemente nell'individuare in che cosa consista per un prodotto l'ultima lavorazione sostanziale, per agevolare tale determinazione ci si basa sull'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/1993, che prevede le regole da applicare (processi o lavorazioni da effettuare) a determinate merci. Tali regole, tuttavia, non coprono gran parte dei prodotti della meccanica.

Quando l'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 non comprende la fattispecie considerata nel caso concreto, si fa riferimento alla Posizione Comune della UE in materia di origine non preferenziale<sup>10</sup>. Nella Posizione Comune si richiamano i criteri del valore aggiunto (c.d. value added rule) e del cambio di voce doganale (c.d. CTH o change of tariff heading) che, talvolta, sono associati. Le regole per l'attribuzione dell'origine non preferenziale sono ordinate ed individuabili unicamente in base alla voce doganale. È pertanto di primaria importanza una corretta classificazione delle merci in quanto, solo avendo correttamente individuato la voce doganale corretta, potrà applicarsi la relativa regola di origine.

L'unico documento universalmente idoneo a provare verso terzi l'origine non preferenziale<sup>11</sup> è il certificato di origine (rilasciato, per i beni provenienti da





---

Paesi extra europei, dagli organismi abilitati del Paese di esportazione e, per i beni commercializzati dall'Italia, dalla Camera di commercio territorialmente competente per conto dell'Unione delle Camere di commercio).

Alcuni Paesi accettano che il certificato di origine possa essere sostituito da un'apposita dichiarazione del fornitore, anche inserita nel corpo della fattura<sup>12</sup> oppure da descrizioni dettagliate dei processi di lavorazione che riportino l'origine dei prodotti e delle materie prime impiegate, oltre che le lavorazioni che hanno consentito la creazione del prodotto.

In caso di dubbi circa l'attribuzione dell'origine, sia non preferenziale che preferenziale, gli operatori possono richiedere all'autorità doganale competente in relazione al luogo in cui il richiedente tiene la contabilità principale, un'Informazione Vincolante di Origine (c.d. IVO), valida per tre anni dal suo rilascio e vincolante per tutte le amministrazioni doganali dell'Unione europea.

## **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'IMPORTAZIONE**

Gli operatori che intendono importare merci prodotte al di fuori del territorio dell'UE dovrebbero farsi rilasciare dal proprio fornitore il certificato di origine, soprattutto quando tali merci fossero poi destinate ad essere riesportate identiche.

Se le merci dichiarate per l'importazione dovessero contenere segni o figure tali da poter indurre il consumatore a ritenere che tali merci siano di origine italiana<sup>13</sup> e non siano già state immesse in libera pratica, è possibile sanare eventuali illeciti, ai soli fini del rilascio della merce sequestrata, mediante la rimozione degli elementi che configurano la fallace indicazione.

La modifica operata dalla legge n. 166/2009 ha introdotto, al comma 49 bis della legge n. 350/2003, un'ipotesi a rilevanza amministrativa di fallace indicazione che si verifica quando il titolare o il licenziatario del marchio fanno uso del loro diritto in maniera tale da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, ai sensi della normativa unionale sull'origine.

Per evitare che si verifichi questa ipotesi, occorre corredare il prodotto di una "appendice informativa" che faccia menzione espressa della sua effettiva origine con diciture quali "prodotto fabbricato in...", "prodotto fabbricato in Paesi extra UE", "prodotto importato da Paesi extra UE", "prodotto di provenienza extra UE", ecc.

In alternativa all'apposizione di tale appendice informativa fin dalla presentazione in dogana della merce, il titolare del marchio o il licenziatario possono attestare, mediante un'apposita dichiarazione, che le informazioni sull'origine



---

verranno fornite in fase di commercializzazione. Tale attestazione dovrà essere presentata, in allegato alla dichiarazione doganale, dall'importatore o dal suo rappresentante in dogana.

In caso di dubbi, l'importatore potrà chiedere, antecedentemente al momento della dichiarazione doganale, una visita preventiva<sup>14</sup> delle autorità doganali in modo da verificare la conformità delle merci a quanto disposto dalla normativa.

## **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ESPORTAZIONE**

L'esportatore di merci provenienti dall'Italia, che può anche non coincidere con il produttore, dopo aver individuato l'origine non preferenziale dei propri prodotti e aver richiesto il certificato di origine, può apporre la dicitura made in Italy solo quando ricorrono le condizioni ricordate precedentemente e la dicitura full made in Italy, 100% made in Italy e similari solo se, per il prodotto o la merce accertata come di origine UE, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento si siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano (art. 16 del D.L. n. 135/2009 convertito con L. n. 166/2009).

## **SANZIONI**

La normativa italiana vieta e sanziona penalmente, a tutela del made in Italy, l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti:

- falsa indicazione di provenienza o di origine, che si configura mediante l'apposizione della dicitura made in Italy su prodotti di origine non unionale<sup>15</sup>;
- fallace indicazione di provenienza o origine, che si integra quando, pur non utilizzando la dicitura made in Italy, si utilizzano su prodotti di origine non unionale - anche qualora sia indicata la loro effettiva origine dal Paese terzo - segni, figure o altri simboli che possano far ritenere al consumatore che siano di origine italiana. L'ipotesi ricomprende l'uso fuorviante del marchio aziendale alla stregua dei parametri sanciti dalla normativa sulle pratiche commerciali ingannevoli (D.lgs. 2 agosto 2007, n. 146).

## **MERCI FALSE E CONTRAFFATTE**

La falsa indicazione di origine tende ad associarsi, pur rimanendone distinta, a condotte lesive di diritti di proprietà intellettuale, quali le merci contraffatte, che recano un marchio di fabbrica identico o indistinguibile da quello registrato, o le merci usurpative, che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto.



---

Contro la contraffazione delle merci e del marchio, gli operatori, ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013 sono tutelati su tre fronti (cumulabili tra loro): possono proporre alle autorità doganali una domanda di intervento nazionale, unionale oppure internazionale, quest'ultima presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) di Ginevra.



<sup>10</sup> Così come disposto dalla circolare n. 20/D del 13.05.2005

<sup>11</sup> Recentemente, tale certificato ha acquisito una notevole rilevanza negli scambi commerciali, anche a causa dell'ingresso sempre più massiccio nella scena internazionale di Stati dall'economia emergente che richiedono necessariamente tale documento per la commercializzazione delle merci nel loro territorio.

È buona norma che l'esportatore non produttore dei beni si faccia sempre rilasciare dai propri fornitori i certificati di origine relativi alle merci, secondo un meccanismo c.d. "a cascata". Qualora non sia possibile in alcun modo risalire all'origine dei prodotti, non essendo possibile proporre alla Camera di commercio una richiesta "negativa" che attesti che le merci non sono originarie di alcun Paese, l'unica strada rimasta è quella di chiedere un'esenzione dal rilascio del certificato di origine nel Paese di destinazione.

<sup>12</sup> Tale dichiarazione non è da confondersi con quella riferita all'origine preferenziale di cui al regolamento (CE) n. 1207/2001 né con la dichiarazione di origine su fattura prevista dagli accordi di origine preferenziale.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 4, comma 49 quater della L. n. 350/2003.

<sup>14</sup> Prevista dall'art. 58 del Testo Unico delle Legislazioni in materia Doganale.

<sup>15</sup> Si rileva, a tale proposito, una lacuna della norma italiana che, paradossalmente, sembra escludere dall'applicazione dell'art. 517 c.p. qualsiasi altro tipo di dicitura che non sia "Made in Italy": potrebbe quindi essere penalmente irrilevante la commercializzazione in Italia di prodotti recanti la dicitura, ad esempio, "Made in Germany" ma fabbricati in Cina.

# *Made in, Aeo e procedure di domiciliazione*

È di tutta evidenza che il processo di attribuzione del made in e di verifica dell'origine delle merci è un'attività articolata e non sempre facile per coloro che si trovano a realizzare prodotti complessi con materie prime o parti provenienti da diversi paesi.

L'attestazione di affidabilità rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base della normativa della UE che prevede, disciplina e riconosce lo status di Operatore economico autorizzato (AEO) nonché la qualifica di esportatore autorizzato, seppure valida ai soli fini dell'origine preferenziale, semplificano significativamente le operazioni di controllo in sede di importazione ed esportazione delle merci che l'Autorità doganale è tenuta ad effettuare. Ciò in relazione al rapporto di fiducia che viene a costituirsi preventivamente e globalmente nei confronti dell'operatore autorizzato il quale beneficerà, tra l'altro, di una significativa riduzione dei controlli, peraltro svolti con priorità in dogana rispetto agli altri operatori a fronte di una precedente attività di audit svolta presso la propria azienda.


Ideale complemento a tale status sono le procedure di domiciliazione doganale che consentono di effettuare le operazioni doganali presso i propri locali con minori costi e maggiori possibilità di affrontare gli obblighi di apposizione di appendici informative presso i propri magazzini.

Tutte le informazioni per accedere allo status di Operatore Economico Autorizzato sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

<http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/operatore+economico+autorizzato+aeo>




# Sintesi grafica per l'attribuzione di origine non preferenziale, provenienza e Made in




# Importazione

## Sintesi grafica delle indicazioni di origine all'importazione



# Esportazione

## Sintesi grafica delle indicazioni di origine all'esportazione





MADE IN

Con il Patrocinio di

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

via Mario Carucci 71 - 00143 Roma

[www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it)

Realizzato da

**ANIMA**

**Federazione delle Associazioni Nazionali  
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine**

via Angelo Scarsellini 13 - 20161 Milano

[www.anima.it](http://www.anima.it)

In collaborazione con

**Easyfrontier**

via delle Lame 29 - 40122 Bologna

[www.easyfrontier.it](http://www.easyfrontier.it)

Realizzato da



Con il Patrocinio di



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

In collaborazione con

